

REGOLAMENTO (CE) N. 1624/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1201/89 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 (3), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (4), in particolare l'articolo 9,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98 (6), stabilisce all'articolo 1 le modalità relative alla fissazione del prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato; che il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (7), modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (8), prevede l'utilizzazione del tasso di cambio giornaliero tra il dollaro e l'euro e non consente dunque più come in precedenza di tenere conto segnatamente della variazione media del dollaro nei confronti dell'ecu in un periodo di dieci giorni; che il controllo ormai quotidiano della variazione del dollaro rispetto all'euro è stato all'origine di numerose flissazioni del prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato e degli anticipi che ne conseguono; che, onde limitare le relative difficoltà di gestione amministrativa, occorre, a fini di semplificazione, adeguare le modalità di fissazione del prezzo del mercato mondiale; che tale adeguamento deve tuttavia consentire di tener conto di eventuali variazioni improvvise e rilevanti dei diversi fattori che influiscono sull'evoluzione di detto prezzo;

(2) considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 prevede una data limite per la presentazione della domanda di messa sotto controllo; che, tuttavia, onde evitare che il cotone non sgranato sia trattenuto per un periodo eccessivo dai produttori, lo

Stato membro ha la possibilità di fissare per l'intero territorio nazionale una data anteriore alla data suindicata; che in base all'esperienza acquisita è necessario tener conto delle variazioni climatiche regionali e prevedere, in caso di circostanze climatiche avverse, la possibilità per lo Stato membro di derogare alla propria decisione e di autorizzare la messa sotto controllo del cotone originario di dette regioni per un breve periodo supplementare;

(3) considerando che il regolamento (CEE) n. 1201/89 prevede, all'articolo 15, che il tasso di conversione dell'euro nelle monete nazionali da applicare al prezzo minimo, all'importo dell'anticipo sull'aiuto nonché all'aiuto è il tasso in vigore il giorno della messa sotto controllo del cotone non sgranato; che tale messa sotto controllo costituisce un fatto generatore la cui variazione può essere quotidiana nel corso di taluni mesi della campagna; che, per evitare variazioni che potrebbero ripercuotersi sulle consegne quotidiane di uno stesso agricoltore, occorre determinare un fatto generatore specifico;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione determina in euro il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato per il periodo dal 1° settembre al 31 marzo. Il prezzo è determinato l'ultimo giorno lavorativo precedente il 1°, l' 11 e il 21 di ciascun mese ed entra in vigore il giorno successivo alla data di fissazione. I giorni lavorativi presi in considerazione sono quelli applicabili per i servizi della Commissione. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per determinare il prezzo del mercato mondiale è quello del giorno in cui sono state registrate le offerte e le quotazioni di cui all'articolo 2.

Tuttavia, in caso di forti perturbazioni del prezzo del mercato mondiale di cui al primo comma, la Commissione può procedere senza indugio alla modifica del prezzo in questione.»

(1) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

(2) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

(3) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

(4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(5) GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

(6) GU L 211 del 29.7.1998, pag. 9.

(7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(8) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.